

ACCORDO QUADRO

tra

il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito, anche "MUR") in persona del Ministro senatrice Anna Maria Bernini

e

l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito, anche INAIL) in persona del Presidente Prof. Fabrizio D'Ascenzo

e

la CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (di seguito, anche CRUI) in persona della Presidente Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

VISTO il decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999, recante "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*" – e successive modificazioni;

VISTO il decreto M.I.U.R. 22.10.2004, n. 270, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, concernente il "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del d.lgs. n. 368/1999, e successive modificazioni, che ricomprende nell'area servizi clinici – classe della sanità pubblica - le Scuole di interesse istituzionale, di medicina legale e di medicina del lavoro, i cui profili di apprendimento e obiettivi formativi risultano fortemente affini alle aree di competenza, intervento, studio e ricerca presidiate dall'INAIL;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017, recante la definizione degli "*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*", e in particolare il punto 1.2 dell'Allegato 1, laddove si prevede che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette "strutture complementari", con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni;

VISTA la nota 21 giugno 2017, n. 17995, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha previsto che le Scuole possano inserire nella sottosezione "strutture complementari-strutture universitarie-altre strutture (Enti non SSN)" le strutture di Enti non Universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, che possono concorrere al processo formativo delle Scuole, tra le quali, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero, sono ricomprese quelle dell'Inail;

VISTO l'articolo 12, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, in deroga alle competenze riconosciute alle unità sanitarie locali dall'art. 14, comma 3, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha attribuito in via esclusiva all'INAIL il compito di effettuare gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

TENUTO CONTO CHE

- la CRUI riveste un ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema universitario e di orientamento delle Università, contribuisce attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca, promuovendo e sostenendo ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca, finalizzato ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano;
- il MUR svolge, tra gli altri, compiti in materia di attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento delle Scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e accesso alle stesse ed assicura il coordinamento e la vigilanza degli enti e delle istituzioni di ricerca non strumentali, nonché la partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, l'integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
- l'INAIL svolge, tra l'altro, le attività di tipo medico legale, diagnostiche e valutative, atte al riconoscimento del danno da infortunio e/o da malattia professionale; tali attività costituiscono un bagaglio indispensabile per il processo formativo dei medici in formazione specialistica in Medicina legale e Medicina del lavoro;
- l'INAIL ha interesse a contribuire efficacemente alla formazione di professionisti altamente specializzati nell'ambito della medicina assicurativa e del polo salute e sicurezza sul lavoro, con i quali poter cooperare in futuro sia sul versante interno che su quello esterno ed è pertanto disponibile a rendere fruibili per le finalità formative sopra indicate la propria organizzazione e le proprie strutture sanitarie ed in particolare quelle afferenti alla direzione territoriale;
- il MUR e la CRUI sono interessati a promuovere tale sinergia con l'INAIL;
- il MUR e la CRUI intendono coordinare e promuovere la formazione degli specializzandi in Medicina legale e Medicina del lavoro con un periodo di

frequentazione delle strutture INAIL e che, a tal fine, intendono approvare un modello uniforme di convenzioni tra l'INAIL e le Università;

CONSIDERATO CHE

MUR, CRUI e INAIL, intendono regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione attraverso l'adozione di un modello uniforme di convenzione, al quale le Università nell'ambito della loro autonomia, hanno facoltà di aderire.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Finalità accordo quadro)***

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, la CRUI e l'INAIL con il presente Accordo quadro promuovono, nel rispetto del quadro normativo e ordinamentale vigente e delle rispettive autonome competenze istituzionali, la stipula di convenzioni tra l'INAIL e le Università, per l'avvio ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) presso l'INAIL dei medici iscritti alla scuola di specializzazione in medicina legale e in medicina del lavoro.
2. Il presente Accordo quadro è finalizzato a fornire un modello omogeneo e uniforme alle convenzioni attuative stipulate tra le Università e l'INAIL per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Articolo 2 ***(Convenzioni attuative)***

1. Per ogni specifico accordo di collaborazione l'Università e l'INAIL stipulano in forma scritta una convenzione attuativa secondo il modello allegato al presente Accordo.
2. Le Università stipulano la convenzione con INAIL qualora ritengano necessario integrare la formazione degli specializzandi in Medicina legale e Medicina del lavoro con un periodo di tirocinio presso l'INAIL, anche quale percorso espressamente contemplato dalla normativa di riferimento tra le attività professionalizzanti obbligatorie per alcune delle specializzazioni della classe "Sanità pubblica" e tra i "Requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione".
3. L'INAIL è annoverato tra le "strutture complementari" di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 al decreto interministeriale 13 giugno 2017, delle quali la Scuola di specializzazione può avvalersi, qualora presso le strutture di sede o presso le strutture collegate alla Scuola stessa, non siano disponibili e sufficienti i servizi, le attività e i laboratori necessari.

Articolo 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4
(Durata e modifiche)

1. Il presente Accordo quadro, salvo modifiche da approvarsi in forma scritta, ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, e potrà essere rinnovato, previo accordo scritto.

per

**IL MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

F.to digitalmente

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

per

**L'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Prof. Fabrizio D'Ascenzo

per

**LA CONFERENZA
DEI RETTORI DELLE
UNIVERSITÀ ITALIANE**

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

CONVENZIONE TIPO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI
MEDICO SPECIALISTICHE NELLA CLASSE "SANITÀ PUBBLICA"

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE _____

Tra

Università degli Studi di _____, codice fiscale n. _____ in
persona del rappresentante pro-tempore _____, domiciliato per la
carica in _____, Via _____ n. __, di seguito denominata: "Università"
....., "Scuola"

e

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in persona del
rappresentante pro-tempore della Direzione Regionale _____, codice
fiscale n. _____, domiciliato per la carica in _____, via _____
n. __, di seguito denominato: "Inail".

VISTO il decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE" – e successive modificazioni;

VISTO il decreto M.I.U.R. n. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e
successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, concernente il "Riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20,
comma 3-bis, del d.lgs n. 368/1999 e successive modificazioni, che ricomprende
nell'area servizi clinici – classe della sanità pubblica le Scuole di interesse istituzionale,
di medicina legale e di medicina del lavoro, i cui profili di apprendimento e obiettivi
formativi risultano fortemente affini alle aree di competenza, intervento, studio e ricerca
presidiate dall'Inail;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto 4 febbraio 2015, ai sensi del
quale "Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 4 del
presente articolo è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti
(pratiche e di tirocinio) (...)"

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di
concerto con il Ministro della salute 13 giugno 2017, recante la definizione degli
"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria" e in particolare il punto 1.2 dell'Allegato 1 laddove si
prevede che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi,
attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle
strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di
supporto pubbliche o private, dette "strutture complementari", con le quali devono
essere stipulate specifiche convenzioni;

VISTA la nota 21 giugno 2017 prot. 17995 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ha previsto che le Scuole possano inserire nella sottosezione "strutture complementari-strutture universitarie-altre strutture (Enti non SSN)" le strutture di Enti non Universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, che possono concorrere al processo formativo delle Scuole, tra le quali, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero, sono ricomprese quelle dell'Inail;

VISTO l'articolo 12, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che, derogando alle competenze riconosciute alle unità sanitarie locali dall'art. 14, comma 3, lettera q) della legge n.833 del 23.12.1978, ha attribuito in via esclusiva all'Inail la titolarità a effettuare gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici;

TENUTO CONTO

- che le attività di tipo medico legale, diagnostiche e valutative, svolte dall' Inail attraverso gli accertamenti diagnostici atti al riconoscimento del danno da infortunio e/o da malattia professionale, costituiscono un bagaglio indispensabile per il processo formativo dei medici in formazione specialistica in Medicina legale e Medicina del lavoro;
- che tale bagaglio per le sue peculiarità non è acquisibile nella struttura di sede della Scuola;
- che le strutture già convenzionate non sono in grado di fornire un'analoga potenzialità

Considerato che

- a) la Scuola è stata accreditata ai sensi della vigente normativa per la specializzazione sanitaria in _____;
- b) l'Università ritiene necessario integrare la formazione degli specializzandi della Scuola con un periodo di frequentazione delle strutture Inail, anche quale percorso espressamente contemplato dalla normativa di riferimento tra le attività professionalizzanti obbligatorie della classe "Sanità pubblica" e tra i "Requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione";
- c) l'Inail è annoverato tra le predette "strutture complementari" con le quali, qualora non vi siano presso le "strutture di sede" o le "strutture collegate" alla predetta Scuola di specializzazione i servizi, le attività e i laboratori di cui sopra, la Scuola stessa può stipulare specifiche convenzioni ai fini di utilizzarli;
- d) l'Inail ha interesse a contribuire efficacemente alla formazione di professionisti altamente specializzati nell'ambito della medicina assicurativa e del Polo salute e sicurezza sul lavoro, con i quali poter cooperare in futuro sia sul versante interno che su quello esterno ed è pertanto disponibile a rendere fruibili per le finalità formative sopra indicate la propria organizzazione e le proprie strutture sanitarie ed in particolare quelle afferenti alla direzione territoriale (specificare la direzione

territoriale o altra struttura regionale o centrale)_____;

- e) in tale contesto l'Ente e la Scuola sono anche interessati alla valorizzazione e formazione continua delle proprie professionalità in una logica di rete e sinergia, al fine di raggiungere i propri obiettivi istituzionali con la massima efficacia ed efficienza;
- f) il Consiglio/Giunta della facoltà di Medicina e Chirurgia (altra denominazione a seconda dell'Ateneo) su proposta del Consiglio di scuola di specializzazione in_____con delibera n._____anno_____ha approvato la stipula della presente convenzione.

Le parti convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Gli oneri gravanti sulle Parti in virtù della convenzione sono esclusivamente quelli espressamente richiamati nel presente atto.

Art. 2 - Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra (indicare la struttura Inail e l'Università) per l'avvio ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) presso l'Inail dei medici iscritti alla scuola di specializzazione in dell'Università.....

Art. 3 - Durata

L'attività pratica e di tirocinio avrà una durata non inferiore a tre mesi fino ad un massimo di un anno, con crescente grado di assunzione di competenze professionali.

Art. 4 - Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica eseguirà presso la struttura convenzionata saranno concordati dalla Direzione della Scuola con la Struttura convenzionata ed indicati in apposito documento denominato "Programma di formazione", redatto e firmato da entrambe le Parti.

Durante lo svolgimento delle attività pratiche e di formazione il medico specializzando sarà supportato e diretto da un Dirigente medico dell'Istituto con funzione di tutor, ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 13 giugno 2017, allegato 1, punto 1.6.

La formazione dello specializzando consisterà nella partecipazione guidata alla totalità delle attività medico legali, con graduale assunzione di compiti specifici ed esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive del tutor.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica potrà assumere funzione sostitutiva del personale di ruolo dell'Ente.

Le attività svolte saranno certificate su apposito documento denominato "Libretto personale di formazione" e corredato dal "Programma di formazione" in cui il medico in formazione specialistica illustrerà tutte le attività, i compiti e gli interventi svolti in ciascun bimestre.

Al termine di ciascun _____(indicare il periodo), il medico in formazione specialistica dovrà presentare il libretto personale di tirocinio all'approvazione del tutor che, se ritenuto, potrà esprimere osservazioni o raccomandazioni. Copia dello stesso verrà trasmessa, a cura del medico in formazione, alla Direzione della scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi in tirocinio, la Scuola potrà in ogni momento indicare integrazioni o modifiche da apportare al programma di tirocinio o alle modalità operative di attuazione dello stesso.

Art. 5 – Modalità di svolgimento

L'attività formativa oggetto della presente convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l'Inail ed il medico in formazione specialistica.

La frequenza è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'Ordinamento della scuola e ne rappresenta parte integrante.

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione competerà al Dirigente medico di II livello della struttura convenzionata che comunicherà tempestivamente al Direttore della scuola eventuali assenze o anomalie negli orari stabiliti nel programma di tirocinio. La stessa potrà essere rilevata tramite firma di presenza con indicazione dell'orario in entrata e uscita o badge elettronico.

Durante la frequenza delle attività pratiche e di tirocinio il medico specializzando è tenuto a rispettare le indicazioni del tutor e le prescrizioni di sicurezza e condotta delle attività di medicina dettate per il personale dipendente.

In ogni caso l'Inail riconosce che i medici specializzandi sono in via generale soggetti alle disposizioni regolamentari e di prassi stabilite per il funzionamento delle Scuole di specializzazione dell'area medica dell'Università.

Art.6 – Attribuzione delle funzioni di tutor

Le funzioni di tutor sono attribuite dal Sovrintendente sanitario centrale al Dirigente medico dallo stesso individuato, su proposta, per le strutture territoriali, del Sovrintendente sanitario regionale.

Le predette funzioni rientrano tra i compiti istituzionali dei dirigenti medici dell'Inail e pertanto il loro svolgimento non comporta alcun onere aggiuntivo.

Art. 7 - Obbligo di assicurazione

L'obbligo dell'assicurazione degli specializzandi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è assolto dall'Università, secondo le modalità previste dalla stessa come da normativa vigente.

La responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati dagli specializzandi nello svolgimento delle attività oggetto del tirocinio è coperta da polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera stipulata dall'Inail.

In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Inail si impegna a segnalare l'evento, con modalità concordate con il singolo Ateneo, al Direttore del Dipartimento a cui afferisce la scuola di specializzazione oggetto della presente convenzione che provvederà ad effettuare la denuncia all'Inail ai sensi del d.p.r. 1124/65 e s.m.i.

Art. 8 - Sicurezza

La "formazione generale" sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni degli specializzandi e le attività di sorveglianza sanitaria degli specializzandi sono a cura dell'Università.

L'Inail cura la "formazione specifica" relativa ai rischi delle attività oggetto del tirocinio e degli ambienti di lavoro nei quali lo stesso si svolgerà; tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata, fornisce ai tirocinanti tutte le informazioni necessarie ad operare e quelle sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa e mettendo a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti.

Per le attività di cui alla presente Convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sono quelle dell'Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 9 - Attrezzature, strumenti e servizi

L'Inail renderà disponibile agli specializzandi ogni strumento, servizio e mezzo necessario per lo svolgimento in perfetta efficienza, efficacia e sicurezza, delle attività formative contemplate nel programma di tirocinio, ivi comprese le uniformi, le attrezzature e gli strumentari eventualmente prescritti per il personale dipendente impegnato nelle stesse attività svolte dagli specializzandi.

L'Inail consentirà agli specializzandi il pieno e libero accesso ai locali in cui si svolgerà l'attività formativa oltre che ai servizi logistici ad essa strumentali.

Art. 10 - Incarichi di insegnamento

L'Università potrà affidare, a titolo gratuito, al personale dipendente dell'Inail, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di "professore a contratto" per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione sopra indicato o per analoghe attività didattiche integrative.

A tale riguardo, il professionista a cui affidare l'incarico dovrà essere autorizzato dalla Sovrintendenza sanitaria centrale, come da disposizioni vigenti.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente Convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Inail, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 12 - Rinnovo

La presente convenzione ha una durata di _____, decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata fino a sei mesi prima della scadenza a mezzo PEC comunicando reciprocamente la volontà di rinnovare la convenzione stessa.

In ogni caso le parti contraenti si impegnano ad assicurare il completamento dell'iter formativo degli specializzandi sino al termine del periodo concordato.

Ciascuna parte può unilateralmente recedere dalla Convenzione dandone comunicazione scritta almeno sei mesi prima, fermo rimanendo l'obbligo delle parti di portare in ogni caso a compimento i tirocini in corso al momento del recesso.

Art. 13 - Tutela dell'immagine

Le parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, l'utilizzazione del logo dell'Università e dell'Inail, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso delle parti.

Art. 14- Forma della convenzione

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico, redatta in unico originale e sottoscritta con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 15 - Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente Convenzione, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2, è a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 16 – Referenti per l'esecuzione della Convenzione

Alle funzioni di propulsione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio e controllo dell'esecuzione della presente convenzione è preposto un Referente per ciascuna delle Parti.

Le Parti individuano e riconoscono quali referenti rispettivamente:

il/la _____ (tel.: _____ email: _____)

per l'Università e il/la dirigente medico di II livello _____ (tel.: _____

email: _____) per l'Ente.

Art. 17 – Foro Competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza dell'Accordo e/o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di.....

Art. 18 – Comunicazioni amministrative

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente convenzione dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Università:.....

Inail:.....

Con le stesse modalità o, laddove ciò non fosse possibile, comunque in forma scritta, dovranno essere comunicate eventuali variazioni degli indirizzi PEC sopra indicati.

per l'Università

firma digitale

per l'Inail

firma digitale